

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3020 del 14/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709, intestata all'Impresa Individuale GENTILI ADELMO per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/E
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3192 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709, intestata all'Impresa Individuale GENTILI ADELMO per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/E

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3700 del 02/08/2019, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-666 del 13/02/2020, rilasciata dal SUAP in data 27/02/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato C e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/02/2022, acquisita al Prot. Com.le 17911 e da Arpae al PG/2022/26635 del 17/02/2022, dall'Impresa Individuale GENTILI ADELMO nella persona del delegato dal Titolare, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 28018 del 14/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/42273, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 01/04/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 37118 e da Arpae al PG/2022/55896 del 04/04/2022;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 42989 del 15/04/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/63629, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni P.G. 37118/22 contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 e la valutazione previsionale di impatto acustico da cui si evince che l'attività svolta in via Bernale, 2 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;*

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/06/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/06/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione, in data 26/04/2022, della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **GENTILI ADELMO** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709 ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, come segue:

- l'ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO B è sostituito con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO B è sostituito con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015 Prot. Prov.le 107709 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3510 del 21/12/2015 Prot. n. 107709, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/01/2016 prot. n. 331, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2019-3700 del 02/08/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019 prot. n. 76116;
- determinazione n. DET-AMB-2020-666 del 13/02/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/02/2020 prot. n. 18258.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si chiede l'autorizzazione per le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione e stoccaggio (messa in riserva R13) di una nuova tipologia di rifiuti 7.1, ovvero rifiuti inerti derivanti da opere di costruzione e demolizione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle nuove emissioni diffuse i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota P.G.N. 36857 del 01/04/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/55204 del 01/04/2022, il Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Consultati:

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 17911/2022 e segg.);*
- *la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P 20 di RUE e di POC;*

VERIFICATO:

- *che l'area sita in Forlì Via Bernale n.2/E, catastalmente distinta al Foglio 150 Particelle 24, 1158, risulta avere in massima parte destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE; una porzione della particella 24, pari a circa 780 mq., risulta zonizzata come Sottozona D1.1 - Zone produttive di completamento e qualificazione previste dal P.R.G. 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da attuare – art. 104 delle norme di POC.*
- *che l'attività principale svolta dal richiedente consiste nel Commercio all'ingrosso di rottami, con stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi su piazzale a cielo aperto;*
- *che ai sensi dell'art. 1.2.5 Disciplina degli usi delle Norme del RUE di Unione, la destinazione funzionale*

- corrispondente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi è compresa nell'Uso C9 – Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottamai e altri);*
- *che, ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE, all'interno della sottozona D1.2 l'Uso C9 è ammesso solo negli ambiti produttivi non confinanti con ambiti residenziali (in questo caso il lotto confina con un'area D1.1 di POC);*
 - *che l'area risulta interessata da vulnerabilità alta - art. 50 delle norme di PSC;*
 - *che l'area risulta interessata da Area di rispetto pozzi compresa in un raggio di 400 metri - art. 38 delle norme di PSC;*
 - *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
 - *che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti alta tensione - 132kV – Terna Singola e Fascia di rispetto terna singola (interno al T.U. - 30 m; esterno al T.U. - 50 m) - ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
 - *che l'area risulta interessata da Aree di potenziale allagamento - Art. 6 Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC;*

SI DICHIARA

la conformità urbanistica dell'attività svolta dal Richiedente nel sito catastalmente distinto al Fg. 150 part. 24 e 1158".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la Ditta intende gestire anche rifiuti da costruzione e demolizione in materiale misto, da cui la richiesta di inserimento della tipologia di rifiuti 7.1, mediante l'operazione di messa in riserva R13 in apposita area individuata nella planimetria dello stabilimento;
- il quantitativo massimo stoccabile (stoccaggio istantaneo) sarà pari a 1 ton, il quantitativo annuo movimentabile (stoccaggio annuo) sarà pari a 5 ton;
- la nuova tipologia di rifiuti sarà sottoposta a cernita al fine di separare le parti metalliche dalle parti in altri materiali;
- la gestione di tale tipologia di rifiuti, nelle fasi di carico e scarico e di stoccaggio in cumulo, può generare emissioni diffuse di polveri, che la ditta intende contenere adottando le seguenti misure gestionali:
 - utilizzo di teli antivento, a protezione del cumulo, in modo da evitare il trasporto di polveri dovuto all'azione del vento;
 - copertura dei cassoni dei camion con di teli antivento, onde evitare il disperdersi di polveri durante il trasporto del rifiuto;
 - bagnatura dei rifiuti durante le fasi di scarico e carico, effettuata manualmente da un addetto mediante lancia;
 - l'altezza massima del cumulo di rifiuto sarà pari a 2 m, inferiore quindi alla recinzione adiacente costituita da setti in calcestruzzo di altezza 2,5 metri;
- considerati i quantitativi di rifiuti che si intendono stoccare e movimentare annualmente, valutate le misure di contenimento delle polveri proposte, si ritiene che le stesse siano adeguate ed in linea con quanto stabilito per attività similari, pertanto si prescrive quanto di seguito riportato:
 - l'altezza del cumulo non deve essere superiore a 2 metri;
 - devono essere utilizzati dispositivi mobili (ad esempio teli) da impiegare per proteggere il cumulo dei rifiuti polverulenti dall'azione del vento;
 - durante le operazioni di scarico/carico i rifiuti polverulenti devono essere adeguatamente umidificati, mediante lancia, in maniera tale da limitare lo sviluppo di polveri nell'ambiente;
 - i cassoni dei mezzi di trasporto dei rifiuti polverulenti, anche parzialmente carichi, devono essere coperti con apposita copertura;
 - qualora le prescrizioni sopra riportate non producano effetti soddisfacenti nel contenimento delle emissioni diffuse, su proposta degli Organi di Controllo e Vigilanza ed in presenza di accertati disagi, potranno essere individuati e prescritti ulteriori sistemi di abbattimento/contenimento delle

polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere del Comune di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3510 del 21/12/2015 Prot. n. 107709, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/01/2016 prot. n. 331, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2019-3700 del 02/08/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019 prot. n. 76116;
- determinazione n. DET-AMB-2020-666 del 13/02/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/02/2020 prot. n. 18258;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 16/02/2022 P.G.N. 17911, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DELLA CESOIA (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

CALDAIA MURALE (26 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nelle aree aziendali identificate nella planimetria agli atti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione:**

- a) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio in cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione svolta all'aperto nell'area aziendale identificata nella planimetria agli atti, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
- a) l'altezza del cumulo non deve essere superiore a 2 metri;
 - b) devono essere utilizzati dispositivi mobili (ad esempio teli) da impiegare per proteggere il cumulo dei rifiuti polverulenti dall'azione del vento;
 - c) durante le operazioni di scarico/carico i rifiuti polverulenti devono essere adeguatamente umidificati, mediante lancia, in maniera tale da limitare lo sviluppo di polveri nell'ambiente;
 - d) i cassoni dei mezzi di trasporto dei rifiuti polverulenti, anche parzialmente carichi, devono essere coperti con apposita copertura;
 - e) qualora le prescrizioni sopra riportate non producano effetti soddisfacenti nel contenimento delle emissioni diffuse, su proposta degli Organi di Controllo e Vigilanza ed in presenza di accertati disagi, potranno essere individuati e prescritti ulteriori sistemi di abbattimento/contenimento delle polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. La Ditta **dovrà comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it) la **data di messa in esercizio** dell'attività di movimentazione e stoccaggio in cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione, con un anticipo di almeno 15 giorni.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dato atto che la ditta **GENTILI ADELMO** è iscritta al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlì (FC) – Via Bernale n. 2/E**, in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3510 del 21.12.2015 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato B "Recupero rifiuti", la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'attività in oggetto è stata preventivamente sottoposta a procedura di verifica (screening) conclusasi con Delibera di G.R. n. 1477 del 15.10.2012 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni e che la modifica richiesta riguarda esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 non ricompresa nelle categorie soggette a screening;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta Delibera di G.R. n. 1477 del 15.10.2012;

Vista la comunicazione di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **GENTILI ADELMO** al SUAP del Comune di Forlì in data 16.02.2022, acquisita al PG di Arpa n. 26635 del 17.02.2022, avente ad oggetto l'avvio dell'operazione di messa in riserva R13 su una nuova tipologia di rifiuti inerti (tip. 7.1), e contestuale aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto;

Dato atto che con nota PG n. 40947 dell'11.03.2022 è stato chiesto, tra l'altro, al Comune di comunicare la destinazione urbanistica dell'area, esprimendo nel contempo il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota acquisita al PG n. 55204 del 01.04.2022, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso le proprie valutazioni relativamente alla conformità urbanistica da cui risulta quanto segue:

- *“... che l'area sita in Forlì Via Bernale n.2/E, catastalmente distinta al **Foglio 150 Particelle 24, 1158**, risulta avere in massima parte destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come **zona produttiva di completamento D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE**; una porzione della particella 24, pari a circa 780 mq., risulta zonizzata come **Sottozona D1.1 - Zone produttive di completamento e qualificazione previste dal P.R.G. 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da attuare – art. 104 delle norme di POC.***
- *che l'attività principale svolta dal richiedente consiste nel **Commercio all'ingrosso di rottami, con stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi su piazzale a cielo aperto**;*
- *che ai sensi dell'art. 1.2.5 Disciplina degli usi delle Norme del RUE di Unione, la destinazione funzionale corrispondente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi è compresa nell'**Uso C9 – Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottamai e altri)**;*
- *che, ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE, all'interno della sottozona D1.2 l'**Uso C9 è ammesso solo negli ambiti produttivi non confinanti con ambiti residenziali** (in questo caso il lotto confina con un'area D1.1 di POC);*
- *che l'area risulta interessata da **vulnerabilità alta** - art. 50 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da **Area di rispetto pozzi compresa in un raggio di 400 metri** - art. 38 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta interessata da **Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea Settore 4)** ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da **Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti alta tensione - 132ki – Terna Singola e Fascia di rispetto terna singola interno al T.U. - 30 m esterno al T.U. - 50 m)** - ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da **Aree di potenziale allagamento - Art. 6 Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC;**

SI DICHIARA

la **conformità urbanistica** dell'attività svolta dal Richiedente nel sito catastalmente distinto al Fg. 150 part. 24 e 1158."

Dato atto che in merito alla conformità edilizia non è pervenuto alcun parere da parte del Comune e che comunque le modifiche alla gestione rifiuti in oggetto non comportano modifiche dell'impianto di tipo edilizio;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei seguenti certificati rilasciati da PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC. in data 03.02.2020, aventi validità fino al 17.02.2023:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

Preso atto che l'impianto della ditta in oggetto ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico denominato "*Tavola Unica Planimetria generale*", allegato alla documentazione acquisita al PG n. 55896 del 04.04.2022, datato 21.03.2022, in scala 1:400, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **GENTILI ADELMO**, avente sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Bernale n. 2/E, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì (FC) – Via Bernale n. 2/E**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
1.1 – Rifiuti di carta e cartone	150101, 150105, 150106, 200101	R13	4	15	---
2.1 Imballaggi, vetro di scarto	150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 101112	R13	18	30	---
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, cascami di lavorazione: 100299, 120199	R4 - R13	11.720	28.900	28.900
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 191002, 200140 cascami di lavorazione: 100899, 120199	R4 - R13	750	1.000	1.000
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	250	750	---
5.7 – Spezzoni di cavo con il conduttore di Alluminio ricoperto	160216, 170411	R13	4,5	10	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Rame ricoperto	160122, 170411, 160216	R13	5	15	---
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e calcestruzzo	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1	5	---
9.1 - Scarti di legno e sughero, imballaggi	030199, 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	4	20	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 6) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (Ue) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- 7) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.

- 8) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente alla Provincia di Forlì-Cesena **ogni variazione** riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- 9) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- 10) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.